Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs 231/01

ALLEGATO 6

REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING

(ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24,)

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
00	ALLEGATO 6 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	**AU**	**09.08.2018**
01	ALLEGATO 6 REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING	**AU**	**14.07.2023**

Sommario

Regolamento di Whistleblowing

Scopo **pag. 03**

Definizioni **pag. 03**

1. Contenuto normativo **pag. 05**

2. Ambito soggettivo **pag. 06**

3. Ambito oggettivo **pag. 07**

4. Processo di segnalazione **pag. 08**

4.1 Canale di Segnalazione interna **pag. 09**

4.1.1 Gestore della segnalazione **pag. 09**

4.1.2 Contenuto della Segnalazione pag. 09

4.1.3 Le fasi di gestione della Segnalazione interna pag. 10

a) La registrazione della Segnalazione pag. 11

b) La valutazione preliminare della Segnalazione pag. 11

c) L'istruttoria pag. 12

d) Trasmissione della Segnalazione pag. 13

4.2 Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica **pag. 14**

5. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione **pag. 15**

5.1 Divieto di ritorsione **pag. 17**

5.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione **pag. 17**

6. Tutele a favore del Segnalato **pag. 18**

7. Trattamento e conservazione dei dati personali **pag. 18**

8. Formazione e informazione **pag. 19**

Scopo

Il presente Regolamento di Whistleblowing (di seguito anche Regolamento o Regolamento WB), adottato da Isontina Ambiente s.r.l. (di seguito anche IS.A. o Società) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, definisce e disciplina la procedura volta alla gestione delle segnalazioni effettuate tramite i canali di segnalazione interna della Società e illustra le forme di tutela garantite ai soggetti che effettuano le segnalazioni (come di seguito definite), ai soggetti oggetto delle stesse e ai soggetti cui la normativa di riferimento riconosce le medesime misure di protezione.

La segnalazione (*whistleblowing*) in tale ottica, è un atto di manifestazione di senso civico, attraverso cui il segnalante contribuisce all'emersione e alla prevenzione di rischi e di situazioni pregiudizievoli per la Società e, di riflesso, per l'interesse pubblico collettivo. La segnalazione, oltre a indicare condotte illecite, deve sempre essere gestita per la salvaguardia dell'interesse dell'integrità nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con gli Enti provati.

Le segnalazioni riguardano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità della Società di cui sia venuto a conoscenza il Segnalante nel proprio contesto lavorativo.

Resta fuori dall'ambito del presente Regolamento il procedimento disciplinare eventualmente attivato dalla Società all'esito dell'approfondimento effettuato sulla segnalazione.

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento, si richiamano le seguenti definizioni:

a) **ANAC**: Autorità Nazionale Anticorruzione
b) **Canale di segnalazione interno**: canale di segnalazione attivato e gestito dalla Società
c) **Canale di segnalazione esterno**: canale di segnalazione attivato e gestito dall'ANAC
d) **Collaboratori**: uffici/funzioni della Società coinvolti nella Segnalazione e a cui il Gestore della Segnalazione può rivolgersi per avere supporto nell'attività di indagine
e) **Contesto lavorativo**: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile
f) **Decreto 231**: Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
g) **Decreto Whistleblowing o Decreto WB**: Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24
h) **Facilitatore**: la persona fisica che assiste il Segnalante nel processo di Segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata

i) **Gestore della segnalazione**: la persona o l'ufficio interno alla Società ovvero il soggetto esterno che verifica le segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse

j) **Informazioni sulle violazioni:** informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione con cui il Segnalante o colui che sporge denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile intrattiene un rapporto giuridico ai sensi dell'art. 3, comma 1 o 2, Decreto WB, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni

k) **Modello 231**: Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato da IS.A. ai sensi dell'art. art. 7 D.Lgs. 231/2001

l) **OdV**: Organismo di Vigilanza istituito secondo le previsioni dell'art. 6 del D.Lgs. 231/2001

m) **Persona coinvolta**: la persona fisica o giuridica menzionata nella Segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata

n) **Società – Isontina Ambiente s.r.l.**, con sede legale a Ronchi dei Legionari in via Cau de Mezo n. 8, Italia, P.IVA 01123290312

o) **Riscontro**: comunicazione al Segnalante di informazioni relative al seguito che viene dato o che si intende dare alla Segnalazione

p) **Ritorsione**: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della Segnalazione, della denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare al Segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto

q) **Segnalante** (ambito soggettivo): la persona che effettua la Segnalazione di violazioni di cui sia venuta a conoscenza nel contesto lavorativo (a titolo esemplificativo: dipendenti, liberi professionisti, consulenti, volontari, tirocinanti, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, gli ex dipendenti, i lavoratori in prova e coloro che sono in corso di selezione o comunque in una fase precontrattuale)

r) **Segnalazione**: comunicazione, scritta od orale, delle informazioni sulle violazioni, presentata tramite il canale di segnalazione interna

s) **Violazioni** (ambito oggettivo): comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e che consistono in:

- ✓ condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto 231 o violazioni del Modello 231 adottato ai sensi del Decreto 231;
- ✓ illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale nei seguenti ambiti: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del

finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;

- ✓ atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- ✓ atti od omissioni che riguardano il mercato interno, tra cui, a titolo esemplificativo, la violazione della norma dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato nonché le violazioni riguardanti il mercato interno connesse ad atti che violano le norme in materia di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l'oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia di imposta sulle società;
- ✓ atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione nei settori sopra indicati.

1. Contenuto normativo

In Italia l'istituto giuridico del *whistleblowing* è stato introdotto dalla Legge 6 novembre 2012 n° 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" adottata in ottemperanza a raccomandazioni e obblighi convenzionali che promanano dal conteso ONU, OCSE, Consiglio d'Europa e Unione Europea.

Successivamente è stata emanata la legge 30 novembre 2017 n. 179, «*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato»,* entrata in vigore il 29 dicembre 2017. Tale legge ha modificato il D.Lgs. 231/01 prevedendo che tutte le società dotate di Modello 231 debbano implementare, nel quadro dell'attività di vigilanza, uno o più canali comunicativi mediante i quali sia consentito ai soggetti segnalanti di «presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite» rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Infine è stato emanato il D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 «*Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali*» che ha sostituito le disposizioni in materia previste dalla legge n. 179/2017 per il settore pubblico e privato e che entra in vigore il 15 luglio 2023.

Il D.Lgs. n. 24/2023 recepisce le previsioni della Direttiva UE diventando il riferimento normativo nazionale in materia di *whistleblowing*.

2. Ambito soggettivo

L'art. 3 del D.Lgs. 24/2023 individua le persone che effettuano segnalazioni, denunce o divulgazioni

pubbliche e a cui si applicano le misure di prevenzione e tutela illustrate al paragrafo 7 del presente di Regolamento. Per IS.A. risultano rilevanti le seguenti figure:

- tutti i lavoratori subordinati di IS.A., ivi compresi i rapporti di lavoro a tempo parziale, intermittente, a tempo determinato, di somministrazione, di apprendistato, di lavoro accessorio e i prestatori occasionali;
- i lavoratori autonomi e i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso IS.A.;
- i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso IS.A.;
- i tirocinanti e i volontari, anche non retribuiti, che prestano la propria attività presso IS.A.;
- i lavoratori o i collaboratori che svolgono la propria attività lavorativa presso soggetti del settore pubblico o del settore privato che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di IS.A.;
- gli azionisti di IS.A. (persone fisiche) e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza presso IS.A., anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto.

Per tutti i suddetti soggetti, la tutela di cui al successivo paragrafo 5 si applica anche durante il periodo di prova e anteriormente alla costituzione del rapporto di lavoro o di altro rapporto giuridico con IS.A., se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali, nonché successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

La tutela è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, in particolare:

- ai facilitatori;
- alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- ai colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- agli enti di proprietà della persona segnalante e agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della persona segnalante.

3. Ambito oggettivo

L'art. 1 del D.Lgs. 24/2023 individua quale oggetto della segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica, tutte le informazioni sulle violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea che ledono l'interesse

pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato di cui il segnalante sia venuto a conoscenza in un contesto lavorativo.

Ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. a), per violazioni si intendono tutti i comportamenti, atti od omissioni che determinano lesione dell'interesse pubblico o dell'integrità della Amministrazione Pubblica o IS.A..

In particolare, tra questi si evidenziano nel contesto dell'organizzazione di IS.A.:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- violazioni del diritto dell'UE;
- illeciti che rientrano nei seguenti settori:

  -appalti pubblici;

  - servizi erogati alla Pubblica Amministrazione;

  - tutela dell'ambiente;

  - tutela della vita privata e protezione dei dati personali;

  - sicurezza delle reti e dei sistemi informativi.

La segnalazione può avere per oggetto informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse nell'organizzazione di IS.A., nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni.

Le violazioni segnalate devono incidere sull'interesse pubblico o sull'interesse all'integrità della pubblica amministrazione o di IS.A..

Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il sistema interno di whistleblowing di IS.A. può ricevere segnalazioni relative a:

- eventuali condotte che implicano frode, corruzione, concussione, truffa, riciclaggio, reati informatici e altri atti illeciti;
- eventuali condotte che possano determinare discriminazione o molestia morale o sessuale;
- violazioni gravi, rilevanti e potenzialmente lesive della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- violazioni gravi e rilevanti della normativa in materia di tutela ambientale;
- violazioni gravi e rilevanti in materia di protezione dei dati personali e/o della sicurezza delle informazioni;
- comportamenti contrari al Codice Etico o al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo 231 di IS.A. o illeciti rilevanti ai sensi del D.Lgs. 231/01.

Le disposizioni del D.Lgs. 24/2023 **non si applicano invece** «*alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri*

rapporti individuali di lavoro, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro con le figure gerarchicamente sovraordinate» (art.1 c.2); in tali casi, il soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione in IS.A. ha facoltà di non dare seguito alla segnalazione.

Rientrano nell'ambito oggettivo di tutela anche le comunicazioni ad ANAC delle ritorsioni (art. 17, comma 4) che coloro che hanno effettuato segnalazioni, denunce o divulgazioni pubbliche ritengono di aver subito nel proprio contesto lavorativo. Il D.Lgs. 24/2023 prevede che le comunicazioni di ritorsioni siano trasmesse esclusivamente ad ANAC.

I motivi che hanno indotto il *whistleblower* a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal D.Lgs. 24/2023.

Nel caso in cui la persona coinvolta sia dipendente di un'amministrazione pubblica o di altro ente pubblico o privato diverso da IS.A., la segnalazione va effettuata al soggetto deputato alla gestione del canale di segnalazione dell'amministrazione pubblica o dell'ente pubblico o privato ai quali si riferiscono i fatti.

4. Processo di segnalazione

La segnalazione consiste nella comunicazione scritta od orale di informazioni sulle violazioni.

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata.

In particolare è necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti. I segnalanti per poter beneficiare della protezione prevista dal D.Lgs. 24/2023 devono trasmettere le segnalazioni attraverso i canali appositamente predisposti:

- **canale interno**: predisposto da IS.A. nel cui contesto lavorativo il segnalante opera e descritto di seguito nel presente Regolamento;
- **canale esterno**: predisposto da ANAC, cui si può accedere alle condizioni previste dall'art. 4 del D.Lgs. 24/2023, e tra queste in particolare:
    - la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ma la stessa non ha avuto seguito, con ciò intendendo l'assenza della doverosa azione di riscontro da parte del soggetto a cui è affidata la gestione del canale di segnalazione e non già l'esito negativo della stessa;
    - la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.1 Canale di Segnalazione interna

La Società è dotata di un proprio Canale di segnalazione interno che, in conformità alla normativa vigente, garantisce, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità del Segnalante, della Persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella Segnalazione, nonché del contenuto della Segnalazione e della relativa documentazione.

Le Segnalazioni possono essere effettuate:

- in forma scritta tramite link alla piattaforma "Legality Whistleblowing" agli indirizzi https://isontinambiente.segnalazioni.net o https://isontinambiente.it/it/azienda/amministrazione-trasparente/disposizioni-generali/regolamenti/ seguendo le istruzioni indicate all'interno della piattaforma stessa;
- in forma orale attraverso la richiesta di un incontro diretto da parte del Segnalante fatta salva la possibilità di utilizzo della casella vocale.

4.1.1 Gestore della segnalazione

In ottemperanza di quanto disposto dall'art. 4 comma 5 D.Lgs. 24/2023, la gestione di tali canali di Segnalazione interna è affidata al Direttore Generale ing. Giuliano Sponton che, nella verifica delle segnalazioni pervenute, opera in maniera autonoma e con personale che ha acquisito adeguate conoscenze per la gestione delle stesse (il "Gestore della Segnalazione").

4.1.2 Contenuto della Segnalazione

La Segnalazione deve ricomprendere le informazioni richieste dalla piattaforma di whistleblowing.

In ogni caso, la Segnalazione deve essere circostanziata, in modo che un qualsiasi soggetto diligente potrebbe ritenere ragionevole che la stessa sia vera e fondata.

Il Segnalante precisa e circostanzia nella Segnalazione le informazioni sulla violazione di cui è a conoscenza, al fine del corretto e completo espletamento delle indagini preliminari da parte del Gestore della segnalazione.

Il Segnalante deve pertanto:

a) riportare le proprie generalità (fatta eccezione per le segnalazioni anonime);
b) riportare la tipologia di rapporto giuridico con la Società;
c) riportare i fatti e le specifiche circostanze che si sono verificati in sua presenza, producendo, nel caso in cui ne sia in possesso, le relative prove di natura documentale;
d) indicare i soggetti che possano riferire per esperienza diretta sui fatti oggetto di Segnalazione, individuandoli specificatamente, qualora i fatti o le specifiche circostanze di cui il Segnalante abbia avuto conoscenza non si siano verificati in sua presenza e ne abbia avuto contezza in via indiretta;
e) indicare le generalità o, nel caso le stesse non siano conosciute specificamente dal Segnalante, qualsiasi altro elemento che sia idoneo ad identificare chi ha commesso il fatto oggetto della Segnalazione;

f) indicare eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti oggetto di Segnalazione, individuandoli specificatamente tramite l'indicazione delle generalità o di elementi idonei a identificarli;

g) produrre eventuali documenti a supporto della fondatezza della Segnalazione o, nel caso in cui il Segnalante non ne sia in possesso, indicare dove tali documenti possono essere reperiti.

Ai fini della legittimità e ammissibilità della Segnalazione, è necessario e sufficiente che (i) il Segnalante, al momento della Segnalazione, abbia fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate siano vere - in quanto fondate su circostanze gravi, precise e concordanti - e che rientrino tra le condotte che possono essere segnalate (ii) il Segnalante sia certo dell'effettivo avvenimento dei fatti denunciati e dell'autore degli stessi.

Sono inammissibili le Segnalazioni aventi ad oggetto, ovvero che allegano, notizie palesemente prive di fondamento, informazioni di dominio pubblico e informazioni acquisite esclusivamente da indiscrezioni o vociferazioni prive di elementi a supporto (c.d. "voci di corridoio").

Sono altrettanto inammissibili le Segnalazioni che costituiscono mere rivendicazioni, contestazioni, istanze di carattere personale relative esclusivamente a rapporti individuali di lavoro o inerenti a rapporti di lavoro con figure gerarchicamente superiori.

Qualora la Segnalazione non fosse adeguatamente circostanziata, il Gestore può chiedere elementi integrativi al Segnalante. La decisione circa la richiesta di integrazione è rimessa al prudente apprezzamento del Gestore, il quale deve considerare, a tal fine, il preminente interesse alla tutela dell'integrità dell'ente. Tuttavia, tale decisione non può essere intesa come integralmente suppletiva rispetto ad una Segnalazione completamente deficitaria.

Sul Segnalante incombe, in via principale, l'onere di precisa descrizione delle informazioni sulle violazioni che intende portare all'attenzione della Società a tutela dell'integrità di quest'ultima.

4.1.3 Le fasi di gestione della Segnalazione interna

Il procedimento di gestione delle Segnalazioni da parte del Gestore è costituito dalle seguenti fasi:

a) registrazione;

b) valutazione preliminare;

c) istruttoria;

d) trasmissione.

a) **La registrazione della Segnalazione**

A seguito dell'invio della segnalazione tramite l'utilizzo della "Legality Whistleblowing" https://isontinambiente.segnalazioni.net il Segnalante riceve un codice identificativo univoco per accedere

successivamente alla piattaforma e monitorare lo stato della Segnalazione, accompagnato da contestuale comunicazione con l'invito a conservare il menzionato codice con diligenza e in sicurezza.

Entro 7 giorni dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore della Segnalazione rilascia avviso di ricevimento al Segnalante, indicando il numero di registrazione della Segnalazione.

b) **La valutazione preliminare della Segnalazione**

Il Gestore della Segnalazione compie un vaglio preliminare di ammissibilità della stessa, valutando:

- ✓ la sussistenza dei presupposti oggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- ✓ la sussistenza dei presupposti soggettivi di applicazione del presente Regolamento;
- ✓ la sussistenza dell'attinenza della Segnalazione con il contesto lavorativo;
- ✓ la sussistenza di fondati motivi di ritenere che la violazione segnalata possa pregiudicare l'interesse pubblico e l'integrità dell'ente;
- ✓ l'eventuale presenza di interessi personali del Segnalante o di altri soggetti che potrebbero influire sull'attendibilità del contenuto della Segnalazione.

Al fine del compimento del primo vaglio di ammissibilità della Segnalazione, il Gestore compie con la diligenza richiesta dall'incarico le indagini e gli approfondimenti necessari. Qualora, ai fini del diligente espletamento del primo vaglio di ammissibilità, il Gestore della segnalazione ritenga necessario o comunque opportuno richiedere al Segnalante ulteriori informazioni e integrazioni, e/o condividere la Segnalazione e gli elementi raccolti, anche per mezzo di altri Collaboratori, il Gestore adotta le opportune misure a tutela della riservatezza del Segnalante.

Compiuti i dovuti accertamenti, il Gestore della Segnalazione procede all'istruttoria, dandone comunica-zione per iscritto al Segnalante, qualora la Segnalazione risulti circostanziata e rilevante, sussistendo i predetti requisiti di ammissibilità (segnalazione ammissibile). Il Gestore procede alla fase istruttoria e adotta le misure di protezione necessarie modulando il proprio intervento in relazione all'urgenza e alla gravità della Segnalazione.

All'esito del vaglio preliminare, il Gestore della Segnalazione procede all'archiviazione della stessa, dandone comunicazione per iscritto al Segnalante, qualora la Segnalazione risulti non seria, non vera, inattendibile, palesemente irrilevante, oppure non pertinente, priva di elementi sufficienti per procedere con ulteriori indagini, priva dei predetti requisiti di ammissibilità (segnalazione non ammissibile). Allo stesso modo procede il Gestore della Segnalazione nei confronti di Segnalazioni diffamatorie, ingiuriose o calunniose, nei toni e nei contenuti: in tal caso, il Segnalante è soggetto a sanzioni.

Tuttavia, ove i fatti illeciti segnalati siano circostanziati e gravi, anche se non rientranti nell'ambito oggettivo del D.Lgs. 24/2023 o se segnalati da persone non rientranti nell'ambito soggettivo dello stesso Decreto, il Gestore ne informa gli organi competenti.

c) **L'istruttoria**

Il Gestore della Segnalazione verifica preliminarmente che la stessa sia circostanziata e rilevante; in caso di esito positivo della verifica, il Gestore avvia la fase istruttoria.

Il Gestore della Segnalazione omette ogni elemento che possa rilevare, direttamente o indirettamente, l'identità del Segnalante e dei soggetti la cui identità è tenuta riservata ai sensi del presente Regolamento; successivamente, il Gestore procede all'approfondimento dei contenuti della Segnalazione ed all'accertamento dei fatti segnalati e delle circostanze descritte.

Ai fini dell'espletamento dell'istruttoria, il Gestore della segnalazione può avvalersi del supporto di Collaboratori, individuati di volta in volta a seconda delle competenze richieste. Qualora le peculiarità del caso concreto lo richiedano, il Gestore può avvalersi dell'apporto di Autorità pubbliche e/o di consulenti esterni specializzati con riferimento al contenuto della Segnalazione ricevuta, modulando il coinvolgi-mento di tali soggetti in modo funzionale all'accertamento della Segnalazione stessa. In ogni caso, deve essere assicurata la riservatezza e l'anonimizzazione dei dati personali eventualmente contenuti nella Segnalazione.

I mezzi di ricerca ammessi ai fini istruttori sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: documenti, interviste, questionari e database pubblici. L'espletamento dell'istruttoria avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"). Il Gestore dà corso all'istruttoria osservando la disciplina in materia di indagini difensive, qualora trovi applicazione al caso concreto.

Il Segnalante può, in qualunque momento, chiedere informazioni al Gestore della Segnalazione circa lo stato di avanzamento del procedimento tramite la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Società. Il Gestore della Segnalazione risponde alla richiesta di informazioni, salvo sia vietato da disposizioni di legge.

Qualora nella fase istruttoria il Gestore dovesse condurre ulteriori approfondimenti per i quali fossero necessari tempi superiori ai 3 mesi, lo stesso potrà fornire un riscontro interlocutorio al Segnalante.

L'istruttoria termina nel momento in cui il Gestore della Segnalazione ha acquisito elementi informativi sufficienti per decidere, alternativamente, se:

I. procedere con l'archiviazione della Segnalazione per:

- manifesta infondatezza per assenza oggettiva di comportamenti, atti, od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato e/o ragionevoli presupposti per avviare ulteriori approfondimenti;
- contenuto generico della Segnalazione di illecito tale da non consentire la comprensione dei fatti;
- segnalazione di illeciti corredata da documentazione non appropriata o inconferente, tale da non far comprendere il contenuto stesso della Segnalazione;
- produzione di sola documentazione in assenza della Segnalazione di condotte illecite;
- sussistenza di violazioni di lieve entità, da intendersi tutte quelle infrazioni caratterizzate da una "limitata gravità della violazione e/o della esigua rilevanza degli interessi coinvolti"; nel concetto di

segnalazioni che riportano violazioni di lieve entità rientrano, inoltre, tutte quelle segnalazioni dalle quali può evincersi che, per le modalità della condotta denunciata e/o per l'esiguità del danno o del pericolo, l'offesa all'interesse pubblico risulta essere di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale;

II. procedere alla trasmissione della Segnalazione

Il Gestore della Segnalazione valuta se procedere ai sensi del punto a) o del punto b); successivamente, dà riscontro della propria decisione al Segnalante.

***d)* Trasmissione della Segnalazione**

Se all'esito dell'istruttoria la Segnalazione risulta non manifestamente infondata, il Gestore della stessa individua i contenuti rilevanti della Segnalazione ed i profili di illiceità riscontrati e sulla base degli stessi, individua i soggetti cui inoltrarla, ovvero:

- Organo Amministrativo
- Organo di Controllo
- Organismo di Vigilanza per le violazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 e/o le violazioni del Modello organizzativo adottato dalla Società
- Responsabile Risorse Umane e la Direzione per l'avvio del procedimento disciplinare
- Autorità giudiziaria, ANAC e ulteriori ed eventuali altre Autorità pubbliche per i rispettivi profili di competenza.

Il Gestore della Segnalazione provvede comunque a comunicarne il seguito all'Organo Amministrativo della Società, per l'eventuale adozione di ulteriori azioni ritenute necessarie, unitamente all'Organo di Controllo. Nel caso in cui la Segnalazione riguardi i componenti dell'Organo Amministrativo o l'Organo stesso nel suo complesso, il Gestore ne informa solo l'Organo di Controllo. Analogamente, nel caso in cui la Segnalazione riguardi i componenti dell'Organo di Controllo o l'Organo stesso nel suo complesso, il Gestore ne informa l'Organo Amministrativo, per i necessari provvedimenti.

In caso di trasmissione della Segnalazione, il Gestore comunica esclusivamente i contenuti della Segnalazione e omette tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire, anche indirettamente, all'identità del Segnalante e degli altri soggetti la cui identità è oggetto di tutela ai sensi del presente Regolamento.

La trasmissione della Segnalazione ai soggetti competenti deve avvenire **entro 3 (tre) mesi** dalla data dell'avviso di ricevimento; in mancanza di tale avviso, il medesimo termine decorre dalla scadenza del termine **di 7 (sette) giorni** dalla presentazione della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione deve inviare riscontro al Segnalante circa la conclusione e/o lo stato del processo.

Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dalla Società.

Compete ai predetti organi/organismi:

a) decidere se disporre ulteriori approfondimenti di tipo investigativo o, se si tratta dell'Organismo di Vigilanza, procedere con le attività rimesse dal D.Lgs. 231/01 e dal vigente MOG;
b) attivare direttamente un procedimento disciplinare, se si tratta dell'Organo Amministrativo, sentiti, se del caso, il Responsabile Risorse Umane e la Direzione;
c) rivolgersi alle Autorità competenti, qualora la denuncia non fosse già di competenza del Gestore delle Segnalazioni.

4.2 Canale di segnalazione esterno e divulgazione pubblica

Il presente Regolamento non si occupa delle segnalazioni esterne (verso l'ANAC) e neppure delle divulgazioni pubbliche, di cui si fa cenno per completezza qui si seguito.

Qualora si verifichino i presupposti, il Segnalante può adoperare il canale di segnalazione esterno istituito dall'ANAC e disciplinato dagli artt. 6 e segg. D.Lgs. 24/2023 e dalle Linee Guida approvate con Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023.

Il Segnalante può ricorrere al canale esterno per effettuare la Segnalazione solo qualora ricorra una o più delle seguenti condizioni:

- il canale interno non è stato istituito, attivato o non è in ogni caso conforme ai requisiti normativi;
- la Segnalazione effettuata tramite l'utilizzo del canale interno non ha avuto seguito;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che, tramite l'utilizzo del canale interno, la Segnalazione non sarebbe efficace ovvero il Segnalante incorrerebbe nel concreto rischio di condotte ritorsive;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione oggetto di Segnalazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Qualora si verifichino i presupposti, il Segnalante può inoltre fare ricorso alla **divulgazione pubblica**.

Tale strumento di segnalazione è esperibile esclusivamente se si verifica una o più delle seguenti condizioni:

- il Segnalante non riceve riscontro nei termini previsti ad una Segnalazione interna od esterna;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- il Segnalante ha fondato motivo di ritenere che la Segnalazione possa comportare il rischio di ritorsioni o che rischi di non essere efficace.

Restano a carico della Società le interlocuzioni con ANAC in caso di eventuale segnalazione esterna o attivazione di attività ispettive da parte di ANAC e la gestione di attività conseguenti ad eventuali divulgazioni pubbliche.

Si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs 24/2023 e alle informazioni pubblicate sul sito dell'ANAC al link: https://www.anticorruzione.it/whistleblowing.

5. Tutele a favore del Segnalante: le misure di protezione

Le Segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse e al di fuori dei fini del presente Regolamento.

L'identità del Segnalante e le altre informazioni da cui la stessa possa evincersi, direttamente o indirettamente, non possono essere rivelate senza il consenso espresso dello stesso Segnalante a persone diverse dal Gestore della Segnalazione.

Il Gestore della Segnalazione è autorizzato a trattare i dati sopra menzionati ai sensi degli artt. 29 e 32, par. 4, Regolamento (UE) 2016/679 e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice Privacy).

Si distinguono le modalità di utilizzo dell'identità del Segnalante a seconda della tipologia del procedimento in cui tale dato viene utilizzato:

- **Procedimento penale**: l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei termini di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale.
- **Procedimento dinanzi alla Corte dei Conti:** l'identità del Segnalante non può essere rivelata prima della chiusura della fase istruttoria.
- **Procedimento disciplinare:** l'identità del Segnalante non può essere rivelata, se la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto al contenuto della Segnalazione, non rilevando se siano o meno conseguenti alla Segnalazione stessa. Nel caso in cui la contestazione dell'addebito si basi, in tutto o in parte, sulla Segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante costituisca elemento indispensabile per la difesa dell'incolpato, la Segnalazione può essere utilizzata all'interno del procedimento disciplinare esclusivamente se il Segnalante presta espresso consenso alla rivelazione della propria identità. Su istanza dell'incolpato, il Responsabile del procedimento disciplinare valuta se sussiste la necessità di conoscere l'identità del Segnalante per l'esercizio del diritto di difesa dell'incolpato e si pronuncia sull'istanza motivando adeguatamente in ordine alla propria decisione (sia essa di accoglimento o di rigetto dell'istanza) e comunicando l'esito all'istante e al Gestore della segnalazione.

È fatto divieto assoluto al Gestore della Segnalazione di rivelare l'identità del Segnalante al Responsabile del procedimento disciplinare o a terzi, in assenza di presupposti di legge e senza il consenso espresso del Segnalante. In caso di violazione di tale divieto, il Gestore viene sottoposto a procedimento disciplinare e, in caso di accertamento positivo dell'avvenuta violazione, vengono irrogate le sanzioni disciplinari più gravose, in quanto la condotta costituisce grave illecito disciplinare.

Il Gestore della Segnalazione deve dare avviso per iscritto al Segnalante circa le motivazioni dell'avvenuta rivelazione dei dati riservati.

La Società tutela e garantisce la riservatezza dell'identità delle persone coinvolte, dei Facilitatori, delle persone menzionate nella Segnalazione, applicando le stesse garanzie disposte dal presente Regolamento a tutela del Segnalante, fino alla conclusione del procedimento avviato in relazione alla Segnalazione effettuata.

Le garanzie di cui al presente Regolamento non si applicano nei confronti del Segnalante nel caso in cui lo stesso vìoli o abbia violato disposizioni di legge per raccogliere informazioni, indizi o prove ai fini della Segnalazione.

Si applicano in ogni caso le inderogabili disposizioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare a specifiche Autorità procedenti l'identità del Segnalante, della persona coinvolta, della persona comunque menzionata nella Segnalazione, il contenuto della Segnalazione e la relativa documentazione.

All'atto della Segnalazione, viene consegnata al Segnalante, anche per mezzo della stessa piattaforma informatica, la specifica informativa relativa al trattamento dei dati personali, attraverso cui il Gestore della segnalazione comunica i casi in cui la Segnalazione potrebbe essere trasmessa ai soggetti competenti secondo quanto previsto dalla legge.

La violazione delle misure di tutela del Segnalante è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

5.1 Divieto di ritorsione

Ogni eventuale atto di ritorsione subito dal Segnalante è illecito ed è radicalmente nullo.

Sono vietati atti di ritorsione o di discriminazione, diretti o indiretti, nei confronti del Segnalante, per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla Segnalazione stessa.

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, a tal fine sono atti ritorsivi nulli:

- il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti;
- la retrocessione di grado o la mancata promozione;
- i mutamenti di mansioni, i cambiamenti del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio;
- le note di merito negative o le referenze negative; la discriminazione o il trattamento sfavorevole.

Il Segnalante ha la facoltà di comunicare all'ANAC ogni atto ritorsivo che ritiene di avere subito e attivare le ulteriori tutele previste, anche in sede giudiziaria.

5.2. Condizioni per beneficiare delle misure di protezione

Le misure di protezione di cui al precedente paragrafo 4 si applicano se si realizzano i seguenti presupposti:

- **al momento della segnalazione**, il Segnalante aveva fondato motivo, secondo i principi di ragionevolezza e *dell'id quod plerumque accidit*, di ritenere che le informazioni acquisite sulle violazioni oggetto di segnalazione fossero vere e rientrassero nel campo di applicazione della disciplina whistleblowing;
- **la Segnalazione** è stata effettuata in conformità alla disciplina del Regolamento.

I motivi che hanno indotto il Segnalante ad effettuare la Segnalazione non rilevano ai fini della sua protezione.

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, non è garantita l'applicazione delle misure di protezione al Segnalante e allo stesso è irrogata una sanzione disciplinare.

Il presente articolo si applica anche nei casi di segnalazione anonima, a condizione che il Segnalante sia stato successivamente identificato e abbia subito ritorsioni.

6. Tutele a favore del Segnalato

Il Gestore può chiedere al Segnalato, nella fase istruttoria, se intende rilasciare dichiarazioni.

Il Segnalato deve essere sentito, dietro sua richiesta.

Dette interlocuzioni possono svolgersi anche mediante procedimento cartolare attraverso l'acquisizione di osservazioni, scritti e documenti, per il tramite del canale informatico allestito.

Il Segnalato, nell'ambito del procedimento disciplinare, deve essere informato del contenuto della Segnalazione che l'ha determinata, in termini di tratti fattuali essenziali e omettendo riferimenti al Segnalante o ad altre persone, allorché egli si presenti, su invito del Gestore o su sua richiesta, per rilasciare dichiarazioni.

Il Gestore non è tenuto ad informare il Segnalato non appena ricevuta la Segnalazione che lo riguarda. Successivamente, tale comunicazione deve tener in debito conto le esigenze istruttorie connesse all'approfondimento della segnalazione.

7. Trattamento e conservazione dei dati personali

In ottemperanza all'art. 12 del D.Lgs. 24/2023, i dati personali in relazione alla gestione delle Segnalazioni vengono trattati nel rispetto e in conformità alla disciplina di cui al Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 ("Codice Privacy"), trattando solo i dati personali strettamente necessari alla gestione delle Segnalazioni (cd. principio di minimizzazione).

I dati personali manifestamente non utili in relazione alla specifica segnalazione:

- non sono raccolti
- sono cancellati immediatamente, nel caso in cui vengano accidentalmente raccolti.

I diritti riconosciuti ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR sono esercitabili nei limiti e nel rispetto di quanto disposto all'art. 2-undecies Codice Privacy.

I dati personali relativi al ricevimento e alla gestione delle Segnalazioni sono trattati da IS.A., per il tramite del Gestore della segnalazione, in qualità di Titolare del trattamento, nel rispetto dei principi di cui agli artt. 5 e 25 del GDPR. Il Segnalante e le persone coinvolte vengono idoneamente informati secondo quanto disposto dagli

artt. 13 e 14 GDPR. La Società adotta misure idonee e proporzionate al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati.

Le Segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della Segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui agli artt. 5, par. 1, lettera e) del GDPR.

8. Formazione e informazione

La Società rende disponibili informazioni sul canale, sulle procedure e sui presupposti necessari per effettuare correttamente le segnalazioni interne ed esterne; tali informazioni sono rese facilmente consultabili sul luogo di lavoro e nella sezione del sito internet, liberamente accessibile, della Società, nella sezione "Società Trasparente/Disposizioni generali/Regolamenti".

A tal scopo, IS.A. predispone adeguati percorsi formativi e relative sessioni in favore del Gestore della segnalazione e del personale dipendente, al fine di sensibilizzare circa l'importanza degli strumenti di segnalazione, di renderne agevole l'utilizzo e di promuoverne un uso corretto e conforme alla disciplina.

La Società promuove e attua ogni altra iniziativa finalizzata a promuovere la "cultura del whistleblowing", ricorrendo a strumenti ulteriori e considerati efficaci nel divulgare la conoscenza dell'istituto.